



CONTRATTO DI GARANZIA

Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. - in qualità di mandataria con poteri di rappresentanza dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita con atto finale del 05/05/2015, insieme ai Confidi Fidindustria Emilia Romagna, Cooperfidi Italia e Cofiter - Confidi Terziario Emilia Romagna (mandanti dell'ATI), per la gestione del Fondo Regionale di Garanzia per le imprese emiliano romagnole ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 28 del 20/12/2013 e s.m. e della Delibera di Giunta Regionale n.1364 del 23/07/2014 - con sede legale a Bologna, in via Brugnoli n. 6, Cod. Fisc. 92002380373, PI 02885521209, REA 237705 di Bologna - Numero di iscrizione all'elenco speciale della Banca d'Italia di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 385/1993 (Tub) e successive modifiche: n. 19532.1, in persona del legale rappresentante ing. Sergio Capatti (denominato in seguito anche Unifidi o Confidi) E il **Socio/Cliente di Unifidi, meglio generalizzato nel Documento di sintesi alla voce "Soggetto richiedente la garanzia" (in prosieguo chiamato Socio/Cliente)**

PREMESSO CHE

- 1) il Socio/Cliente ha presentato domanda al Confidi per ottenere dallo stesso il rilascio di una garanzia su un finanziamento n. _____ facente parte di un Portafoglio di finanziamenti cartolarizzato (tranché cover) rilasciato da un Istituto di credito;
- 2) il Socio/Cliente ha preso visione del servizio offerto da Unifidi e delle relative condizioni economiche, tramite il Foglio Informativo nel quale Unifidi descrive le condizioni economiche, dallo stesso applicate al Socio/Cliente, per il rilascio della garanzia;
- 3) il Documento di sintesi, che costituisce parte integrante del presente Contratto di garanzia, riporta gli oneri da sostenere da parte del Socio/Cliente per il rilascio della garanzia, unitamente agli eventuali interessi di mora ed alle spese di recupero del credito per cassa, come meglio di seguito specificati:
 - a. interessi di mora sul credito per cassa, vantato eventualmente da Unifidi nei confronti del Socio/Cliente, a seguito del pagamento all'Istituto di credito dell'importo garantito da Unifidi, per l'inadempienza del Socio/Cliente. Tali interessi vengono determinati con riferimento all'ammontare della somma rimborsata da Unifidi al richiamato Istituto di credito nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal Socio/Cliente da parte di Unifidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

- b. spese di recupero del credito per cassa e cioè le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute da Unifidi per il recupero del credito per cassa derivante dall'escussione, da parte del richiamato Istituto di credito, nel caso di inadempimento del Socio/Cliente, della garanzia rilasciata da Unifidi stesso;

L'importo dovuto dal Socio/Cliente ad Unifidi per la prestazione della garanzia, così come meglio specificato nel Documento di sintesi, è corrisposto *una tantum*. Nel caso di cessazione anticipata della garanzia, rispetto alla sua durata originaria, per qualsiasi ragione, il predetto importo non verrà restituito al Socio/Cliente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) La premessa di cui innanzi è parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed ha valore di patto.

Art. 2) Perfezionamento ed efficacia del contratto: Il presente contratto si perfeziona con la comunicazione da parte di Unifidi al Socio/Cliente, della delibera positiva di concessione della garanzia da questo richiesta; a tal fine Unifidi invierà apposita comunicazione scritta, all'indirizzo specificato dal Socio/Cliente come sede legale dell'impresa/attività.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 e segg. del Codice Civile l'efficacia del presente contratto è subordinata all'avvenuto pagamento, da parte del Socio/Cliente, tramite bonifico bancario, del corrispettivo di garanzia spettante ad Unifidi, come meglio specificato nel Documento di sintesi di cui alle premesse, che sarà inviato da Unifidi al Socio/Cliente unitamente alla comunicazione positiva di concessione della garanzia richiesta. L'effettuazione del bonifico bancario comporta accettazione, da parte del Socio/Cliente, delle condizioni economiche riportate nel citato Documento di sintesi.

Qualora la garanzia richiesta dal Socio/Cliente, per qualsiasi motivo sia negata da Unifidi e da questo comunicata in forma scritta, il presente contratto, non verrà ad esistenza.

Il presente contratto deve intendersi risolto a qualsiasi effetto tra le parti, in caso di mancata erogazione del finanziamento, per qualsiasi motivo, da parte dell'Istituto di credito, senza bisogno di pronuncia di giudice o diffida e senza che il Socio/Cliente possa avanzare richiesta di risarcimento e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Art. 3) Modifiche pre-erogazione del finanziamento: Il Socio/Cliente dichiara di accettare sin da ora le eventuali modifiche apportate da Unifidi ai prezzi ed alle condizioni contrattuali di garanzia, in fase di pre-erogazione del finanziamento, in conseguenza di modifiche apportate dall'Istituto di credito al finanziamento stesso od in caso di modifiche comunque intervenute relativamente alla struttura della garanzia, nel rispetto degli importi indicati nel Foglio Informativo consegnato al Socio/Cliente. Nel caso di intervenute modifiche, sarà cura di Unifidi inviare al Socio/Cliente, la relativa documentazione aggiornata (Documento di sintesi). Resta fermo quanto stabilito al precedente punto 2) sulla efficacia del contratto di garanzia.

Art. 4) Revoca automatica della garanzia: in fase di pre-erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito, il presente contratto di garanzia è soggetto a revoca automatica, qualora, in tale fase, si verifichino eventi idonei a far dubitare della capacità del Socio/Cliente di far fronte agli obblighi assunti o tali da rendere i beni cauzionali insufficienti alla sicurezza di Unifidi o qualora si verifichino mutamenti dell'assetto proprietario del Socio/Cliente, tali da produrre un deterioramento del merito creditizio del Socio/Cliente. Tale revoca automatica, laddove intervenisse, verrà comunicata al Socio/Cliente a cura di Unifidi.

Art. 5) Risoluzione del contratto per mancata erogazione del finanziamento/erogazione difforme

5.1 - Unifidi provvederà a rilasciare la garanzia all'Istituto di credito finanziatore, nelle forme con questo convenute e descritte nella relativa delibera di concessione, solo ad avvenuto pagamento da parte del Socio/Cliente, del corrispettivo richiesto da Unifidi per la prestazione della garanzia stessa, analiticamente specificato nel Documento di sintesi di cui ai punti 2) e 3) della citata premessa.

5.2 - Il presente contratto deve intendersi risolto a qualsiasi effetto tra le parti, **in caso di mancata erogazione del finanziamento**, per qualsiasi motivo, **da parte dell'Istituto di credito**, senza bisogno di pronuncia di giudice o diffida e senza che il Socio/Cliente possa avanzare richiesta di risarcimento e/o indennizzo a qualsivoglia titolo (art. 1353 e segg. del codice Civile).

5.3 - In caso, invece, di **erogazione difforme del finanziamento da parte dell'Istituto di credito**, rispetto alla delibera di concessione della garanzia comunicata da Unifidi al Socio/Cliente ai sensi del precedente art. 2, il Confidi comunicherà al Socio/Cliente l'importo della garanzia e la relativa scadenza nonché le condizioni economiche definitivamente applicate dallo stesso Confidi, che possono variare solo al favore del Socio/Cliente rispetto a quelle di cui al precedente punto 3 delle premesse.

Art. 6) Corrispettivo

6.1 - Il Socio/Cliente che intenda procedere con la garanzia deve corrispondere ad Unifidi, al momento della delibera di concessione della garanzia allo stesso comunicata ed entro la data di erogazione del finanziamento, il corrispettivo richiesto come specificato nel Documento di sintesi di cui ai punti 2) e 3) della citata premessa, che costituisce parte integrante del presente contratto e che è allegato alla comunicazione della delibera positiva di garanzia, effettuata da Unifidi al Socio/Cliente ai sensi del precedente articolo 2. L'effettività della

garanzia è subordinata al pagamento delle competenze complessivamente spettanti ad Unifidi e riportate nel citato Documento di Sintesi.

A tal fine, il Socio/Cliente autorizza fin d'ora l'Istituto di credito finanziatore affinché lo stesso provveda a riconoscere al Confidi, al momento dell'erogazione del finanziamento, l'importo relativo agli oneri indicati al precedente punto 3 della premessa.

6.2 - Nel caso in cui l'Istituto di credito non dovesse, per qualsiasi ragione, erogare il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente, nonostante il rilascio della garanzia del Confidi, il Socio/Cliente non sarà tenuto a riconoscere al Confidi alcun importo.

Art. 7) Variazione post erogazione della garanzia:

7.1 - In caso di richiesta di variazione post erogazione della garanzia pervenuta dal Socio/Cliente, quest'ultimo si impegna a versare in via anticipata (tramite bonifico) il corrispettivo richiesto da Unifidi, all'atto della richiesta di variazione.

7.2 - In caso di eventuale mancato perfezionamento, per qualsiasi motivo, della richiesta di variazione post erogazione della garanzia pervenuta dal Socio/Cliente, Unifidi tratterà comunque al Socio/Cliente la somma di euro 150,00. Tale disposizione ovviamente non si applica per le variazioni post erogazione che non prevedono alcun costo a carico del Socio/Cliente.

Art. 8) Cogaranzia e controgaranzia: Gli affidamenti richiesti potranno essere assistiti dalla cogaranzia e/o controgaranzia prestate dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI o da altri Istituti e/o Confidi e/o Fondi di Garanzia attivi o che saranno attivati. In tal caso il Socio/Cliente acconsente fin d'ora di fornire ad Unifidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi/Istituti/Confidi sopracitati.

Art. 9) Garanzie personali e/o reali: Unifidi si riserva a suo esclusivo giudizio, il diritto di chiedere al Socio/Cliente il rilascio, in favore di Unifidi, di una o più garanzie personali o reali. In questo caso, la prestazione della/delle garanzia/e richiesta/e da Unifidi, si pone come condizione per la concessione della garanzia richiesta dal Socio/Cliente.

In tal caso il Socio/Cliente si obbliga sin da ora a fornire ad Unifidi tutta la documentazione necessaria per la gestione ed il controllo delle garanzie rilasciate in suo favore, in conformità al successivo art. 10.

Art. 10) Obblighi documentali: Il Socio/Cliente ha il dovere di fornire la documentazione ritenuta necessaria dal Confidi in fase di istruttoria, nonché per il monitoraggio della garanzia, ed a comunicare le successive variazioni che alterino sostanzialmente la situazione patrimoniale, la composizione sociale e degli organi amministrativi. Il Socio/Cliente ha il dovere di aggiornare, su richiesta del Confidi, le informazioni fornite con la richiesta di garanzia e con i relativi allegati.

Art. 11) Diritto di surroga o di regresso: in caso di avvenuta escussione di Unifidi da parte dell'Istituto di credito garantito, Unifidi potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del Socio/Cliente, i suoi successori ed aventi causa, di coobbligati e di garanti ancorché confideiussori, a norma del Codice Civile.

Art. 12) Comunicazioni al Socio/Cliente: per tutta la durata della garanzia prestata da Unifidi il Socio/Cliente ha diritto di:

- ricevere almeno una volta l'anno, solamente nel caso in cui la commissione applicata da Unifidi per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente, comunicazioni sull'andamento della garanzia fideiussoria prestata da Unifidi, mediante un rendiconto ed il documento di sintesi (informazioni relative all'ammontare dell'esposizione del debitore principale);
- ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta ed anche dopo la chiusura dell'operazione di garanzia, copia della documentazione sugli interventi in garanzia effettuati da Unifidi negli ultimi dieci anni a favore del Socio/Cliente stesso.

Art. 13) Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ed economiche: Unifidi si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto e, in particolare, di variare ogni condizione praticata, senza che ciò comporti l'introduzione nel contratto di nuove clausole, dandone comunicazione scritta secondo le modalità previste dall'art. 118 D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) con un preavviso minimo di due mesi in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Socio/Cliente. La modifica si intenderà approvata ove il Socio/Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni ed, in tal caso, il cliente, in sede di liquidazione del rapporto, ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate (cioè delle condizioni esistenti al momento della comunicazione di modifica unilaterale).

Art. 14) Diritto di recesso: Il Socio/Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria di Unifidi, rilasciata dall'Istituto di credito garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria di Unifidi da parte del suddetto Istituto di credito) o di perdita di efficacia per qualunque motivo, della garanzia rilasciata da Unifidi, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal Socio/Cliente, per spese di istruttoria e a titolo di commissione di cui al precedente punto 3) della premessa. Il recesso dal contratto di garanzia non comporta il recesso da socio di Unifidi.

Art. 15) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento di Unifidi in garanzia del Socio/Cliente si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata da Unifidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio scritto, da parte dell'Istituto di credito garantito. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia rilasciata da Unifidi da parte del predetto Istituto garantito, nel caso di inadempimento del Socio/Cliente, il rapporto di garanzia si può chiudere, trasformandosi in un credito per cassa di Unifidi verso il Socio/Cliente inadempiente, all'atto del rimborso da parte di Unifidi stesso all'Istituto, del valore residuo del credito garantito.

Art. 16) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: Il credito per cassa di Unifidi verso il Socio/Cliente, che può sorgere a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata da Unifidi da parte dell'Istituto garantito nel caso di inadempimento del Socio/Cliente, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Socio/Cliente, unitamente ai relativi interessi di mora ed a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute da Unifidi per il recupero del credito stesso.

Art. 17) Centrale dei Rischi della Banca d'Italia – segnalazione a sofferenza.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Socio/Cliente prende atto e dichiara di essere a conoscenza che Unifidi, in quanto intermediario finanziario ai sensi del Testo Unico Bancario (TUB) approvato con D.lgs. n. 385/1993, è tenuto all'osservanza dei regolamenti e delle procedure emanati dall'Ente di vigilanza ed alle conseguenti segnalazioni del caso. A tal fine, il Socio/Cliente prende atto e dichiara di essere a conoscenza che Unifidi è tenuto innanzitutto a comunicare alla Centrale dei Rischi presso Banca d'Italia, le garanzie rilasciate, nel rispetto del relativo regolamento vigente (Circolare Banca d'Italia, n. 139 dell'11/02/1991 e successivi aggiornamenti).

Il Socio/Cliente prende altresì atto e dichiara di essere a conoscenza che Unifidi, nel rispetto ed in ottemperanza alle istruzioni di Banca d'Italia sulla Centrale dei Rischi (Circolare n. 139 dell'11/02/1991 e successivi aggiornamenti) sarà tenuta a segnalare alla Centrale dei Rischi - alla categoria di censimento "sofferenze" - il Socio/Cliente che si trovi in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, per il quale, Unifidi, abbia provveduto al pagamento della propria quota di garanzia all'Istituto di credito finanziatore, anche nel caso di un eventuale recupero parziale della stessa.

Il Socio/Cliente prende atto altresì, che Banca d'Italia conserva le informazioni registrate negli archivi della Centrale dei Rischi, per il tempo necessario al perseguimento degli scopi per i quali le stesse sono raccolte e successivamente trattate. Ai sensi della citata Circolare n. 139/1991, il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile, non comportano la cancellazione delle segnalazioni "a sofferenza", relative a pregresse rilevazioni.

Art.18) Contributi/Agevolazioni pubbliche

Il Socio/Cliente prende atto che, nella erogazione di eventuali contributi/agevolazioni pubbliche, Unifidi si limita a presentare e/o a gestire per conto del Socio/Cliente stesso, la domanda di ammissione al contributo/agevolazione pubblica. Pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, il Socio/Cliente solleva Unifidi da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato accoglimento della pratica di concessione del contributo pubblico/agevolazione, dovuto a:

- documentazione non veritiera, prodotta dal Socio/Cliente;
- mancanza dei requisiti di legge;
- mancata fruizione del contributo pubblico per esaurimento degli stanziamenti;
- mancata presentazione dei documenti da parte del Socio/Cliente, nei tempi richiesti.

Il Socio/Cliente è inoltre a conoscenza del fatto che, la richiesta di contributo in conto interessi, è sempre subordinata alla effettiva erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito.

Art.19) Reclami e Procedure di Risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il Socio/Cliente può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R all'**Ufficio Reclami** di Unifidi Emilia Romagna Società Cooperativa a r.l. – Via Brugnoli, 6 – 40122 Bologna” o via e-mail all'indirizzo: reclami@unifidi.eu.

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Socio/Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

Se Unifidi dà ragione al Socio/Cliente deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Qualora il Socio/Cliente sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Unifidi) prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**¹.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere a Unifidi, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia ⁽²⁾.

Unifidi mette a disposizione dei soci/clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.unifidi.eu - le guide relative all'accesso all'ABF.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo 4/3/2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Socio/Cliente e Unifidi devono esperire il **procedimento di mediazione**, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it , dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Socio/Cliente abbia esperito il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario.

Art. 20) Il presente contratto non ha efficacia tra Unifidi ed il Socio/Cliente nel caso in cui quest'ultimo rinunci ad istituire il rapporto con l'Istituto di credito. Tale rinuncia deve essere comunicata ad Unifidi dal Socio/Cliente, non appena questo lo abbia comunicato all'Istituto di credito, a pena del risarcimento degli eventuali danni da questa subiti per la mancata comunicazione dal Socio/Cliente ad Unifidi.

Art. 21) Le comunicazioni da Unifidi al Socio/Cliente e viceversa devono essere fatte alle rispettive sedi legali.

Art. 22) Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Socio/Cliente ed Unifidi, in relazione alla presente richiesta, è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Per accettazione

Data _____

Firma del Socio/Cliente

Firma per esteso e eleggibile del titolare/Legale rappresentante

Firma per esteso e leggibile degli eventuali altri Soci a firma congiunta

Firma per esteso e leggibile degli eventuali altri Soci a firma congiunta

Il Socio/Cliente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, del codice civile le seguenti clausole contrattuali:

Art. 2) Perfezionamento ed efficacia del contratto

Art. 3)Modifiche pre-erogazione del finanziamento

Art. 4) Revoca automatica della garanzia

¹)Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

²) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio/Cliente, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio/Cliente riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

- Art. 5) Risoluzione del contratto per mancata erogazione del finanziamento/erogazione difforme
- Art. 6) Corrispettivo
- Art. 7) Variazione post erogazione della garanzia
- Art. 9) Garanzie personali e/o reali
- Art. 11) Diritto di surroga o di regresso
- Art. 13) Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ed economiche
- Art. 14) Diritto di recesso
- Art. 17) Centrale dei Rischi della Banca d'Italia – segnalazione a sofferenza
- Art.18) Contributi/Agevolazioni pubbliche
- Art. 22) Legge applicabile e Foro competente.

Per accettazione

Data _____

Firma del Socio/Cliente

Firma per esteso e eleggibile del titolare/Legale rappresentante

Firma per esteso e leggibile degli eventuali altri Soci a firma congiunta

Firma per esteso e leggibile degli eventuali altri Soci a firma congiunta

Il Socio/Cliente dichiara:

- di aver ricevuto copia del presente contratto, comprensivo delle condizioni economiche riportate in premessa e di aver contestualmente ricevuto copia integrale, dei “Principali diritti del Cliente” del “Foglio Informativo” e del Modulo di Adesione all’Arbitro Bancario Finanziario;
- di essersi avvalso del diritto di ricevere una copia completa del testo contrattuale prima della sua sottoscrizione

Data _____

Firma del Socio/Cliente

Firma per esteso e eleggibile del titolare/Legale rappresentante

Firma per esteso e leggibile degli eventuali altri Soci a firma congiunta

Firma per esteso e leggibile degli eventuali altri Soci a firma congiunta

Si certifica la veridicità e autenticità della firma

Timbro e Firma leggibile e per esteso dell’Operatore che raccoglie la sottoscrizione e indicazione della struttura di appartenenza